

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 43-A)

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)

(RELATORE MONETI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALCUCCI Franca, DEL NERO, SPIGAROLI, LA ROSA,  
BALDINI, ZACCARI e SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

---

Proroga della legge 13 marzo 1969, n. 136, concernente asse-  
gnazioni di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale  
direttivo della scuola elementare presso Enti operanti nel  
settore di istruzione primaria

---

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 1972

---

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, prima che il Parlamento approvasse la legge n. 1213 del 2 dicembre 1967, un numero considerevole di insegnanti elementari era distaccato presso vari uffici ed enti, quali ad esempio, il Provveditorato agli studi, le direzioni didattiche e gli enti dotati di personalità giuridica istituzionalmente operanti nel settore dell'istruzione primaria.

Il Governo, nella quarta legislatura, aveva presentato un disegno di legge organico (Atti Senato n. 1833) col quale si proponeva di disciplinare tutta la materia, compresa quella riguardante l'assegnazione di personale insegnante e direttivo della scuola elementare presso Enti dotati di personalità giuridica. Il Parlamento, però, decise di stralciare dal citato disegno di legge l'articolo 7, il quale trattava appunto solo dell'assegnazione di personale della scuola primaria presso enti operanti in questo settore ed approvò, mutilato di tale norma, l'anzidetto disegno di legge, che divenne la legge numero 1213 del 2 dicembre 1967, già ricordata.

La materia considerata nel citato articolo 7 fu fatta oggetto di un altro disegno di legge (n. 185), che, dopo molte discussioni, fu approvato a larghissima maggioranza e divenne legge dello Stato n. 136 del 13 marzo 1969.

Evidentemente, però, l'accordo raggiunto sulla materia trattata non aveva soddisfatto tutte le parti politiche come dimostrato dal fatto che alla legge citata, del 13 marzo 1969, n. 136, si dette una durata operativa a termine: entro il 30 giugno 1972, infatti, la materia doveva essere regolata da una nuova legge. Lo scioglimento anticipato del Parlamento non ha consentito la preparazione e l'approvazione di una nuova legge. Ciò spiega la presentazione del presente disegno di legge, d'iniziativa della senatrice Falcucci Franca ed altri.

Fatta questa breve cronistoria, al relatore non resta che fornire le indispensabili informazioni sulla materia considerata dal disegno di legge in esame e sulle posizioni dei vari gruppi politici.

La legge del 13 marzo 1969, n. 136, che ha cessato di operare dal 30 giugno 1972, autorizzava il Ministero della pubblica istruzione (articolo 2) a stipulare convenzioni con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente svolgono attività di sperimentazione didattica, di orientamento scolastico o che perseguono istituzionalmente finalità sociali nell'ambito della scuola dell'obbligo.

Le convenzioni consentivano agli enti di avvalersi della collaborazione di personale insegnante e direttivo della scuola elementare particolarmente preparato (articolo 1 della legge) « nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio di assistenza sociale e di vigilanza sanitaria nell'ambito della scuola dell'obbligo ». Il numero del personale assegnabile (articolo 3) non doveva superare le 750 unità; le convenzioni dovevano essere pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, e, inoltre (articolo 4), il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, doveva presentare al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti nel corso di ciascun anno scolastico.

Questa breve esposizione delle norme più importanti della legge 13 marzo 1969, n. 136, era necessaria, non soltanto per offrire subito il senso del progetto di legge al nostro esame che ne chiede la proroga sino al 30 giugno 1975, ma anche per consentire di comprendere la discussione che si è avuta in Commissione e che si ripeterà certamente in Aula. In sede di Commissione l'opposizione più intransigente si è avuta da parte dei rappresentanti della Destra nazionale e del PCI. I rappresentanti della Sinistra indipendente, pur esprimendosi in senso contrario, hanno assunto una posizione meno rigida. I rappresentanti della DC, del PSI e PSDI hanno espresso parere favorevole al disegno di legge. Il relatore ritiene che anche i rappresentanti del PLI e del PRI siano favorevoli all'approvazione, caldeggiata anche dal Governo del quale il PLI fa parte e che il PRI sostiene dall'esterno col suo voto.

I gruppi politici che si oppongono all'approvazione del disegno di legge motivano la loro decisione con i seguenti argomenti:

1) il Governo non ha presentato al Parlamento la relazione prevista dall'articolo 4 della legge 13 marzo 1969, n. 136. Quella presentata e distribuita a tutti i membri della Commissione, dopo esplicita richiesta della medesima, non esprime, ad avviso della opposizione, valutazioni rassicuranti sui risultati conseguiti nel decorso triennio;

2) l'assegnazione di personale di ruolo insegnante e direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel medesimo settore contrasta, sempre a parere dell'opposizione, con l'articolo 33 della Costituzione;

3) si teme che gli enti di cui alla legge 13 marzo 1969, n. 136 (e al disegno di legge in esame) svolgano compiti assistenziali trasferiti alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

4) tra i 69 enti con i quali il Ministero ha stipulato convenzioni ve ne sono di quelli che meritano fiducia e considerazione, ed altri che, ad avviso dell'opposizione, non meritano alcun aiuto, perchè svolgono una attività quantitativamente irrilevante, o perchè, seppure apprezzabile quantitativamente, è negativa, o almeno assai criticabile, sul piano educativo.

Secondo il Gruppo comunista, poi, in linea di principio, tutte le attività educative, assistenziali, di sperimentazione didattica, di orientamento eccetera, svolte dagli enti privati nell'ambito della scuola, dovrebbero essere assunte dallo Stato, fermo restando il diritto degli enti privati di dedicarsi alla educazione dei fanciulli e dei giovani esclusivamente con i loro mezzi;

5) in ogni caso, secondo l'opposizione, la proroga della citata legge n. 136 — in attesa di un organico provvedimento — non dovrebbe essere di durata superiore ad un anno ed il numero del personale assegnabile dovrebbe essere ristretto ad un massimo di 400-450 unità (quest'ultimo rilievo è della Destra nazionale).

Il relatore ritiene di avere succintamente, ma esattamente, registrato le posizioni dei

gruppi di opposizione. Sono stati fatti vari tentativi di composizione del contrasto per addivenire alla richiesta di passaggio del disegno di legge n. 43 dalla sede referente a quella deliberante, data l'urgenza del problema; ma essi sono stati infruttuosi.

I gruppi politici favorevoli all'approvazione del disegno di legge portano a sostegno della loro decisione vari argomenti. Il relatore si limita a riferire i principali:

1) pur tenendo conto delle vicende politiche del nostro Paese (scioglimento anticipato delle Camere, formazione del Governo, presentazione del medesimo al Parlamento per la fiducia), è pur vero che il Governo non ha presentato la relazione di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1969, n. 136. Ora però la relazione è stata presentata ed è stata distribuita a tutti i membri della 7<sup>a</sup> Commissione. La relazione fornisce dettagliate notizie sugli enti convenzionati, sul personale della scuola elementare assegnato e sulle attività svolte dagli enti nelle varie regioni e provincie. Sulla base dei giudizi di merito dei Provveditori agli studi detta relazione esprime un motivato parere positivo sui risultati ottenuti. L'opposizione ritiene che la relazione sia scarsamente attendibile, anche perchè in qualche ente convenzionato sono successi fatti dei quali si è dovuta occupare la Magistratura. La maggioranza ritiene che non sia coerente chiedere al Governo una relazione con un suo giudizio sulle attività svolte dagli enti e, avutala, contestarne l'attendibilità. È vero che in qualcuno degli enti convenzionati si sono verificati errori anche gravi da parte di singole persone in essi operanti, ma se dovessimo generalizzare questo metodo di giudizio, probabilmente nessuna istituzione pubblica o privata si salverebbe dalla condanna.

La maggioranza, comunque, non intende difendere o incoraggiare attività educative non valide. La legge, del resto, autorizza, non obbliga il Ministro della pubblica istruzione a stipulare convenzioni, e, se qualche ente non desse serie garanzie sulla validità delle attività che svolge, il Ministero ha il dovere di non stipulare con esso la con-

venzione. La maggioranza, quindi, non trova accettabili giudizi negativi sommari, nè proposte immotivate e non documentate di drastiche riduzioni del personale. La maggioranza non difende gli enti e neppure i maestri ad essi assegnati. La sua preoccupazione è rivolta ai fanciulli, sui quali ricadrebbero le dannose conseguenze della mancata approvazione di questo disegno di legge. Del resto, se nel 1969, a larghissima maggioranza, si ritenne di approvare il disegno di legge n. 185 divenuto poi legge 13 marzo 1969, n. 136, per consentire, come dichiarò il senatore Codignola « che l'attività già in atto da parte di enti convenzionati con lo Stato non subisse interruzioni improvvise, che recherebbero grave danno ai servizi che funzionano nell'interesse degli studenti », non si vede perchè le stesse ragioni di opportunità, lo stesso senso di responsabilità verso gli alunni non debbano indurre anche noi ad approvare al più presto questo disegno di legge, considerando che siamo già in ritardo perchè la scuola ha già riaperto i battenti;

2) la maggioranza non ritiene che l'approvazione del disegno di legge configuri una violazione dell'articolo 33 della Costituzione, in quanto questo personale è e resta nel ruolo della scuola elementare, nella quale continua ad operare, affiancando l'attività di enti che si dedicano istituzionalmente alla sperimentazione didattica, all'orientamento scolastico, nell'ambito della scuola dell'obbligo. Questi enti si dedicano a queste forme di attività da molto tempo e l'impegno della loro azione si è andato sempre più perfezionando e articolando per adeguarsi all'accresciuta domanda di servizi integrativi dell'istruzione pubblica a causa del progresso sociale ed economico del nostro Paese. Lo Stato, che ora non è in grado di assumere direttamente tali servizi — ammesso anche (ma su questo è lecita una contraria convinzione) che siano da assimilare alle « scuole » e agli « istituti di educazione » richiamati dalla norma costituzionale — collaborando con questi enti, assegnando presso di loro personale qualificato e specializzato della scuola elementare, non

soltanto non assume nuovi oneri di spesa, ma realizza un notevole risparmio;

3) le attività che questi enti svolgono non riguardano quelle forme di assistenza in senso stretto che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ha delegate alle Regioni (assistenza ad alunni bisognosi, trasporti gratuiti, borse di studio eccetera). Gli enti in questione svolgono attività che lo Stato stesso si prefigge di realizzare nell'ambito delle scuole primarie da esso stesso gestite in virtù dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Le attività, infatti, che questi enti svolgono, riguardano la sperimentazione didattica, l'orientamento scolastico, eccetera, che esigono *équipes* di lavoro di particolare preparazione nel campo medico-psico-pedagogico. Attraverso tali attività ogni alunno potrà essere aiutato a raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità.

Nessuno di noi, onorevoli colleghi, sottovaluta l'importanza che, tra queste attività, assumono la sperimentazione didattica e l'orientamento scolastico, temi sui quali Parlamento, commissioni di studio, insegnanti e stampa hanno discusso e discusso, nel tentativo di dare al nostro Paese una scuola profondamente rinnovata nei contenuti, nei metodi, nelle strutture disciplinari e sociali, secondo le esigenze della società contemporanea. Ma il relatore non si sofferma su questo argomento, anche perchè è sicuro che verrà trattato dagli oratori che interverranno nella discussione generale.

Al relatore non resta che fornire qualche notizia sugli enti con i quali il Ministero della pubblica istruzione ha stipulato convenzioni nel passato triennio.

Gli enti sono 69; indico i principali: Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo; Opera nazionale maternità e infanzia; Ente nazionale per l'aiuto morale e sociale; Scuola-città Pestalozzi; Croce rossa italiana. Non va dimenticato infine che si sono avvalsi del personale della scuola elementare per l'organizzazione di vari servizi scolastici integrativi anche le provincie e i comuni.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati ai vari enti sono stati in tutto 745 e i direttori didattici 5.

Il relatore ritiene di aver fornito agli onorevoli colleghi le notizie sufficienti per illustrare il fine e la portata di questo disegno di legge.

La maggioranza e, con essa, il relatore, nel dichiararsi disponibili verso ogni apporto migliorativo del testo del disegno di legge, ne raccomandano caldamente l'approva-

zione, anche in considerazione del già avvenuto inizio dell'anno scolastico, con la consapevolezza che un ulteriore ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento o, peggio, un eventuale voto negativo su di esso, porterebbero turbamento proprio al regolare avvio dell'attività della scuola italiana, la quale non ha davvero bisogno di veder aumentate le difficoltà in cui si trova.

MONETI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

La legge 13 marzo 1969, n. 136, è prorogata al 30 giugno 1975.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a rinnovare o stipulare convenzioni con efficacia fino al 30 giugno 1975 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente perseguano finalità sociali o di assistenza nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari nell'ambito della scuola dell'obbligo, ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.